

Il giorno 02 del mese di dicembre duemilaventiquattro alle ore 10:20 si è svolta la seduta della Giunta regionale in via ordinaria, presso la sede della Regione Piemonte, Piazza Piemonte 1 - Torino con l'intervento di Alberto Cirio Presidente e degli Assessori Paolo Bongioanni, Enrico Bussalino, Marina Chiarelli, Marco Gabusi, Marco Gallo, Maurizio Raffaello Marrone, Federico Riboldi, Andrea Tronzano, Gian Luca Vignale con l'assistenza di Roberta Bufano nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: gli Assessori
Elena CHIORINO - Matteo MARNATI

DGR 21-454/2024/XII

OGGETTO:

Legge regionale n. 2/2009 “Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport montani invernali ed estivi e disciplina dell'attività di volo in zone di montagna”. Approvazione degli indirizzi ai Comuni piemontesi per l'individuazione delle Aree sciabili e di sviluppo montano. Revoca della DGR n. 89-13029 del 30 dicembre 2009.

A relazione di: Gallo

Premesso che il decreto legislativo n. 40/2021, "Recante misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali", all'articolo 4, in particolare, sancisce che:

- le Aree sciabili attrezzate sono definite come superfici innevate, anche artificialmente, aperte al pubblico e comprendenti piste, impianti di risalita e di innevamento, abitualmente riservate alla pratica degli sport sulla neve (comma 1);
- al fine di garantire la sicurezza degli utenti, sono individuate Aree a specifica destinazione per la pratica delle attività con attrezzi quali la slitta e lo slittino, ed eventualmente di altri sport della neve, nonché aree interdette, anche temporaneamente, alla pratica dello *snowboard* (comma 2);
- dette aree, comprensive di segnaletica, sono individuate dalle Regioni, sentiti i gestori, con l'indicazione al loro interno delle piste di raccordo dotate dei requisiti di cui all'articolo 8 del medesimo decreto legislativo e che l'individuazione da parte delle Regioni equivale alla dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza e rappresenta il presupposto per la costituzione coattiva di servitù e usi civici connessi alla gestione

di tali aree, previo pagamento della relativa indennità, secondo quanto stabilito dalle Regioni (comma 3);

- l'individuazione delle Aree sciabili attrezzate nei termini e con le modalità sopra indicate costituisce presupposto indispensabile per la loro fruizione e per la relativa apertura al pubblico (comma 4).

Richiamato che l'articolo 3 del suddetto Decreto Legislativo sancisce, tra l'altro, che le disposizioni ivi contenute sono adottate nell'esercizio della competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordine pubblico e sicurezza, nonché nell'esercizio della competenza legislativa concorrente in materia di ordinamento sportivo, governo del territorio e tutela della salute, precisando che le regioni a statuto ordinario esercitano in tali materie disciplinate le proprie competenze, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti da leggi statali.

Premesso, inoltre, che la legge regionale n. 2/2009 "Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport montani invernali ed estivi e disciplina dell'attività di volo in zone di montagna", da ultimo modificata dalla Legge Regionale n. 17/2024:

- all'articolo 1, dispone che la Regione Piemonte, nell'ambito dei principi contenuti nella legislazione nazionale vigente in materia di sicurezza, di pratica degli sport invernali da discesa e da fondo e di ordinamento sportivo, disciplina la gestione e la fruizione in sicurezza delle Aree sciabili e di sviluppo montano, la sicurezza nella pratica non agonistica degli sport invernali da discesa e da fondo e le attività ludico-sportive e ricreative invernali o estive;

- all'articolo 4, definisce come Aree sciabili e di sviluppo montano tutte le superfici innevate, anche attraverso la produzione di neve programmata, anche non battute, ad uso pubblico ove possono essere realizzati piste, *snowpark*, impianti di risalita e di innevamento, ivi comprese tutte le infrastrutture ad esse collegate, sia aeree che interrate, nonché accessori e pertinenze diverse, abitualmente riservate alla pratica degli sport invernali sulla neve, quali lo sci nelle sue varie articolazioni, la tavola da neve *snowboard*, lo sci da fondo, la slitta, lo slittino ed altri eventuali sport da neve;

- al medesimo articolo 4, dispone che fanno parte delle Aree sciabili e di sviluppo montano gli impianti ludico-sportivi e ricreativi tipicamente montani, aventi utilizzo invernale ed estivo, teleferiche, slitte guidate e percorsi naturalistici attrezzati, piscine naturali ed eventuali altre attrezzature da individuare con Deliberazione della Giunta regionale;

- all'articolo 5, disciplina il procedimento di individuazione e variazione delle Aree sciabili e di sviluppo montano, stabilendo che i Comuni, sentiti i gestori, propongono con propria deliberazione alla Regione le Aree sciabili e di sviluppo montano dagli stessi individuate, in coerenza con la pianificazione regionale e con il "Piano Paesaggistico regionale" e che la Regione Piemonte approva l'individuazione delle Aree sciabili e di sviluppo montano con deliberazione della Giunta regionale entro centocinquanta giorni dalla trasmissione della Deliberazione comunale;

- all'articolo 5bis, reca disposizioni per l'avvio del procedimento di adeguamento del Piano regolatore generale comunale (PRGC) contestualmente alla trasmissione, da parte dei Comuni, della Deliberazione sopra indicata.

Richiamato che, all'indomani dell'entrata in vigore della legge regionale n. 2/2009, con la deliberazione

della Giunta regionale n. 89-13029 del 30 dicembre 2009, sono stati approvati gli indirizzi rivolti ai Comuni per l'individuazione, la variazione delle Aree sciabili e per l'eventuale procedimento di adeguamento del Piano regolatore generale comunale (PRGC).

Richiamato, inoltre, che tale Deliberazione ha istituito il Gruppo Tecnico regionale per le Aree sciabili, deputato all'istruttoria ed all'espressione del parere di merito sulle proposte deliberate dai Comuni per l'individuazione o la variazione delle Aree sciabili.

Dato atto che la Direzione regionale Coordinamento Politiche e Fondi Europei, Turismo e Sport - tenendo conto che le disposizioni di cui al suddetto provvedimento risultano superate, sia per le innovazioni legislative intervenute nel frattempo, sia alla luce delle esperienze che il Gruppo Tecnico regionale per le Aree sciabili ha finora maturato - ha provveduto, anche avvalendosi della collaborazione di quest'ultimo, ad elaborare una proposta di modifica dei contenuti della sopra citata Deliberazione, con particolare riferimento al procedimento regionale di approvazione dell'individuazione delle Aree sciabili, alle modalità del conseguente adeguamento dei Piani regolatori generali comunali, nonché alla documentazione da predisporre per l'individuazione e la variazione delle Aree sciabili e alle relative specifiche tecniche.

Preso atto che la Conferenza Permanente Regione - Autonomie Locali ha espresso, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale n. 34/1998, parere favorevole in merito alle modifiche elaborate come sopra rappresentato.

Ritenuto, pertanto, di:

- approvare, per le finalità di cui all'articolo 5 della Legge Regionale n. 2/2009 ed al fine di garantire uniformità sul territorio piemontese, le linee di indirizzo rivolte ai Comuni piemontesi per l'individuazione e la variazione delle Aree sciabili e di sviluppo montano, di cui all'Allegato A, quale parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione;
- revocare, contestualmente, la deliberazione della Giunta regionale n. 89-13029 del 30 dicembre 2009;
- disporre che per i procedimenti di approvazione dell'individuazione delle Aree sciabili avviati precedentemente alla data di pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, trova applicazione la deliberazione della Giunta regionale n. 89-13029 del 30 dicembre 2009.

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Legge n. 241/1990: *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"* e la Legge regionale n. 14/2014 *"Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione"*;
- L.R. n. 2 del 26 gennaio 2009: *"Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport montani invernali ed estivi e disciplina dell'attività di volo in zone di montagna"*;

- DGR n. 4-8114 del 31 gennaio 2024: *"Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2024-2026 e della tabella di assegnazione dei pesi degli obiettivi dei Direttori del ruolo della Giunta regionale per l'anno 2024"*.

Attestato che, ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto di mero indirizzo.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Tutto ciò premesso e considerato, la Giunta regionale,

a voti unanimi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

- di approvare, per le finalità di cui all'articolo 5 della legge regionale n. 2/2009 ed al fine di garantire uniformità sul territorio piemontese, le linee di indirizzo rivolte ai Comuni piemontesi per l'individuazione e la variazione delle Aree sciabili e di sviluppo montano, di cui all'Allegato A, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

- di revocare, contestualmente, la Deliberazione della Giunta regionale n. 89-13029 del 30 dicembre 2009;

- di disporre che, per i procedimenti di approvazione dell'individuazione delle Aree sciabili avviati precedentemente alla data di pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, trova applicazione la deliberazione della Giunta regionale n. 89-13029 del 30 dicembre 2009;

- che il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come in premessa attestato.

La presente Deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22 del 12.10.2010 "Istituzione del Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Piemonte".

Sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. DGR-454-2024-All_1-allegato_A_DGR_criteri_individ_aree_sciabili.pdf



¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento